



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE AGROALIMENTARI E AMBIENTALI

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 22/10/2019 e dal Consiglio di Centro Agricoltura Alimenti e Ambiente in data 31/01/2020



Sommario

Art. 1 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 2 – Obiettivi	3
Art. 3 - Aree di afferenza	3
Art. 4 – Caratteristiche generali	3
Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato	3
Art. 6 – Il Coordinatore	3
Art. 7 – Il Collegio dei Docenti	4
Art. 8 – Il Comitato Esecutivo	6
Art. 9 - Tutor e Supervisore	6
Art. 10 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso	7
Art. 11 – Attività di formazione	8
Art. 13 – Conseguimento del titolo	9
Art. 14 – Diritti e doveri del dottorando – esclusione dal Corso	9
Art. 15 – Diritti Brevettuali	9
Art. 16 - Norme finali e di rinvio	10



Art. 1 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. Presso il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente ed in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica (nel seguito "DICAM") dell'Università degli studi di Trento viene istituito l'omonimo Corso di Dottorato in scienze agroalimentari e ambientali (nel seguito "il Corso").

Art. 2 – Obiettivi

1. Il Corso ha come obiettivo la formazione di ricercatori di levatura internazionale, capaci di progettare e condurre attività di ricerca nei settori delle scienze agrarie, alimentari e ambientali, attraverso l'acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di abilità in un'area di ricerca multidisciplinare riguardante l'agricoltura moderna e più in generale l'interazione antropica con l'ambiente.
2. L'attività, organizzata in corsi avanzati (prevalentemente durante il primo anno di corso) e ricerca sull'argomento scelto per la tesi di dottorato, mira a favorire la formazione scientifica nel settore dell'agricoltura di pregio e intelligente, puntando su alimenti di qualità e mirando alla mitigazione dell'impatto ambientale e ad un uso sostenibile delle risorse ambientale. In particolare, il corso intende formare ricercatori che siano in grado di contribuire attivamente allo sviluppo economico, tecnologico e scientifico del settore agro-alimentare e ambientale con attenzione al benessere e alla salute collettiva, preservando le risorse naturali in un'ottica di economia circolare.

Art. 3 - Aree di afferenza

1. Le macroaree di riferimento sono: 02 – Scienze fisiche, 05 - Scienze biologiche, 07 - Scienze agrarie e veterinarie, 08 - Ingegneria Civile ed Architettura, 12 - scienze giuridiche, 14 - Scienze politiche e sociali.

Art. 4 – Caratteristiche generali

1. Il Corso, di durata triennale, offre un numero annuo di posti non inferiore a sedici, di cui almeno la metà con borsa di studio. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Il Corso favorisce la partecipazione degli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. Lingua ufficiale del Corso è l'inglese. Gli studenti stranieri sono comunque incoraggiati ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.

Art. 5 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) Il Coordinatore
 - b) Il Collegio dei Docenti
 - c) Il Comitato esecutivo

Art. 6 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è il responsabile del Corso di Dottorato, ne indirizza le attività e lo rappresenta.



2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilità, tra i professori di seconda fascia che fanno parte del Collegio dei Docenti medesimo e che prestano servizio presso l'Università con regime di impegno a tempo pieno.
3. L'elezione del Coordinatore è indetta dal Decano del Collegio dei Docenti fra i professori dell'Università. Avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale e segreto; non è ammessa delega di voto. Delle elezioni viene redatto verbale.
4. La durata del mandato è triennale e rinnovabile una sola volta.
5. Il Coordinatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a. coordina e organizza le attività formative e amministrative del Dottorato;
 - b. convoca e presiede il Collegio dei Docenti e ne cura l'esecuzione delle delibere;
 - c. autorizza i dottorandi, in accordo con i relativi supervisori, a recarsi fuori sede per attività di formazione, stage e/o ricerca, in Italia e all'estero, per periodi inferiori ai sei mesi;
 - d. segnala agli uffici competenti eventuali comportamenti dei dottorandi non adempienti ai doveri di cui all'art. 27 del Regolamento di Ateneo, per la messa in atto dei provvedimenti necessari (sospensione della borsa, espulsione, etc.);
 - e. redige annualmente, alla conclusione dell'anno accademico, una relazione particolareggiata sulle attività dell'anno appena trascorso che va sottoposta al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
 - f. designa un Vice-Coordinatore in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o malattia;
 - g. approva eventuali richieste di borsa di pre-dottorato.
 - h. approva eventuali borse di completamento di dottorato fino all'esame finale, per un periodo massimo di 6 mesi;
 - i. autorizza le richieste dei dottorandi per svolgere attività didattica integrativa nei limiti stabiliti da Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
6. Per l'espletamento dei compiti amministrativi il Coordinatore si avvale del supporto del personale di staff dedicato al corso di dottorato, in particolare per quel che riguarda la stesura dei verbali e della documentazione, le relazioni internazionali, l'organizzazione delle selezioni e degli esami finali, i rapporti con gli altri uffici dell'ateneo.
7. Un'unità di personale dello staff di Dipartimento può essere invitata a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti assumendo la funzione di segretario verbalizzante ma senza diritto di voto.
8. Per tutti gli altri compiti che qui non vengono esplicitati, si fa riferimento all'art. 15 del Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 7 – Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da professori ordinari e associati e da ricercatori, almeno 8 dei quali in ruolo presso l'Università di Trento. L'adesione al Collegio avviene tramite presentazione di apposita domanda che viene valutata dal Collegio dei Docenti sulla base di una comprovata attività nell'ambito dei settori di ricerca del dottorato, documentata dalla produzione scientifica dell'ultimo quinquennio.
2. I rappresentanti dei dottorandi, eletti come previsto dal Regolamento Generale di ateneo in materia di scuole di dottorato, possono assistere con diritto di parola ma senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Docenti esclusivamente per questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato e i percorsi formativi. La durata della loro carica è



- pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi dei non eletti.
3. Su invito del Coordinatore, possono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso. In particolare:
 - a. componenti dello staff amministrativo dedicato con compiti di verbalizzazione;
 - b. due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento del dottorato ed i percorsi formativi;
 - c. i supervisor dei dottorandi;
 - d. rappresentanti di enti pubblici o privati che collaborano con il Corso di Dottorato.
 4. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tramite posta elettronica.
 5. Qualora il Collegio debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun membro del Collegio trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Eventuali documenti sottoposti a controllo e approvazione del Collegio dei Docenti saranno inseriti nelle apposite aree riservate allo stesso. Solo le comunicazioni ricevute e spedite con account "@unitn.it" saranno da considerarsi ufficiali.
 6. Il Collegio dei Docenti:
 - a. organizza i corsi e le altre attività del Corso di Dottorato e ne definisce i *curricula*;
 - b. può istituire il Comitato Esecutivo e designare eventuali responsabili degli indirizzi specialistici;
 - c. può delegare membri del Collegio per specifiche attività di funzionamento del Corso;
 - d. approva la relazione annuale predisposta dal Coordinatore;
 - e. approva le adesioni di nuovi membri al Collegio dei Docenti;
 - f. definisce i contenuti del bando di ammissione al Corso di Dottorato, di cui al successivo art. 11;
 - g. cura annualmente la predisposizione del Manifesto degli Studi contenente le attività didattiche e il calendario delle stesse;
 - h. segue i progressi della ricerca di ogni dottorando al fine di assicurare a ciascuno l'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica;
 - i. approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi;
 - j. individua un supervisore, interno o esterno al Collegio dei Docenti ma comunque afferente o affiliato al C3A per ciascun dottorando;
 - k. autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per periodi di formazione superiore ai sei mesi;
 - l. approva la partecipazione dei dottorandi a *stage* organizzati presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri qualora la durata prevista sia superiore ai sei mesi;
 - m. può autorizzare il dottorando a svolgere attività didattica, sussidiaria ed integrativa e attività di ricerca extracurricolare;
 - n. approva, al termine dell'anno accademico, l'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo;



- o. promuove i collegamenti con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del migliore svolgimento delle attività di ricerca;
 - p. approva i programmi di cotutela di tesi outgoing e incoming;
 - q. delibera in merito alla richiesta del *label* aggiuntivo di "*Doctor Europaeus*" al titolo di Dottore di Ricerca;
 - r. propone al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l'esame di ammissione al dottorato;
 - s. individua, sentiti i supervisor dei dottorandi, i Docenti, in un numero non inferiore a due, cui affidare la valutazione della tesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del D.M. n. 45/2013 antecedentemente alla discussione pubblica;
 - t. propone al Rettore i nominativi dei membri delle commissioni per l'esame finale;
 - u. approva il Regolamento del Corso di dottorato e le sue modifiche;
7. Il Collegio può attribuire, in via provvisoria o definitiva, potere deliberante al Comitato Esecutivo su determinati provvedimenti di propria competenza.
 8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti del Collegio, sottratti gli assenti giustificati.
 9. L'assenza ingiustificata di un membro del Collegio a più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Collegio.
 10. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno 6 Docenti e ricercatori eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri, oltre al Coordinatore che lo presiede e al Vicecoordinatore.
2. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Collegio dei Docenti.
3. Il Comitato resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
4. Al Comitato esecutivo sono demandate:
 - a. la verifica crediti formativi;
 - b. la predisposizione del Manifesto degli Studi;
 - c. approva il programma didattico dei dottorandi all'inizio di ogni anno accademico;
 - d. la proposta, delle commissioni per l'ammissione, del supervisore interno, di commissioni d'esame per l'ammissione ad anni successivi, delle commissioni d'esame finale;
 - e. la valutazione di report intermedi di ricerca (progress report), acquisito il parere del supervisore interno;
 - f. il giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando da presentare alla commissione d'esame finale.
5. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del corso di dottorato.

Art. 9 - Tutor e Supervisore

1. Dall'inizio di ciascun anno accademico, il dottorando è affiancato nel suo percorso di studio da un tutor nominato dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri o, a seguito di



- delega, dal Comitato Esecutivo, anche su indicazione dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.
2. Il tutor è responsabile dell'inserimento e della tutela dei diritti del dottorando nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale.
 3. Entro il mese di gennaio del primo anno di studi, il Collegio dei Docenti provvede, previo accertamento della disponibilità, alla nomina di un supervisore per ogni dottorando.
 4. Il supervisore ha la responsabilità di seguire il dottorando nello svolgimento della ricerca mediante incontri periodici, con l'obiettivo primario di promuovere la progressiva acquisizione di autonomia da parte del dottorando nello svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, ivi compresa la pubblicazione scritta e la presentazione orale dei risultati della ricerca, la preparazione e la gestione di parti di progetti di ricerca e il suo inserimento nel circuito scientifico internazionale.
 5. Il supervisore deve comunicare al tutor e al Collegio i casi in cui il lavoro di ricerca non sia corrispondente agli standard del Corso. Il supervisore, inoltre, assiste lo studente durante l'attività di ricerca e assicura che la sua condotta sia rispettosa del regolamento del Corso, in quanto elemento fondamentale per il valore del Corso e per la crescita scientifica e professionale del dottorando.
 6. Il supervisore può essere membro del Collegio dei Docenti o può essere esterno ad esso, nei casi in cui il Collegio Docenti ritenga che il supervisore esterno sia determinante a garantire la corretta implementazione del programma di ricerca del dottorando stesso.
 7. Nel caso di mancata nomina del supervisore, il tutor svolgerà automaticamente anche la funzione di supervisore. Nel caso di mancata disponibilità del tutor sarà il Comitato Esecutivo ad assegnare un supervisore.
 8. È prevista la possibilità per il Comitato Esecutivo di nominare, su richiesta del supervisore, uno o più co-supervisori, anche esterni al Collegio dei Docenti, che hanno il compito di coadiuvare il supervisore nello svolgimento delle sue funzioni fornendo l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche.
 9. Il tutor, e il supervisore e co-supervisori successivamente, se nominati, assistono il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei dottorandi.
 10. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un tutor o supervisore qualora i succitati obblighi non vengano ottemperati.

Art. 10 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti e le modalità di ammissione al Corso sono regolati secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite procedura selettiva con valutazione comparativa dei candidati, intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca.
3. Le modalità di accesso e selezione al Corso di dottorato sono comunicate tramite pubblicazione del Bando di ammissione al Corso.
4. Qualora la selezione preveda un esame scritto e/o un colloquio, il calendario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui si terranno le stesse, è comunicato agli interessati tramite pubblicazione sul sito dell'Università, almeno venti giorni prima della prima prova.



5. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice nominata dal Collegio.
6. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei Docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
7. Per lo stesso ciclo di dottorato e per ciascun Corso di Dottorato attivato potranno essere emanati più bandi, prima dell'inizio dell'A.A. di riferimento.
8. Il Collegio può decidere di cofinanziare alcune borse di dottorato dandone opportuna comunicazione nel bando di ammissione.

Art. 11 – Attività di formazione

1. Ogni anno il Collegio dei Docenti approva una serie di attività formative che vengono presentate all'inizio dell'anno accademico nel Manifesto degli Studi nel quale viene anche fornita una descrizione delle modalità di svolgimento. Il Manifesto degli Studi viene pubblicato sul sito ufficiale del Corso di Dottorato.
2. Durante l'intero anno accademico, inoltre, vengono offerti corsi, seminari, incontri ed eventi correlati alla ricerca anche in collaborazione con partner esterni.
3. Tutti i dettagli relativi al numero di crediti da conseguire sono riportati nell'*Handbook of studies*.
4. Il Collegio dei Docenti incoraggia la possibilità di svolgere periodi di ricerca presso strutture esterne, italiane o straniere.

Art. 12 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale.

1. Entro la fine del primo e del secondo anno di corso il/la dottorando/a deve sostenere un esame orale, con presentazione in inglese dell'attività di ricerca svolta. L'esame si svolge alla presenza di una Commissione di due o tre membri, nominata dal Comitato Esecutivo tra i componenti del Collegio e almeno un esterno. La Commissione inoltra al Collegio una valutazione della presentazione di ciascun dottorando. Entro la data comunicata dalla segreteria, i dottorandi devono consegnare il proprio Doctoral Record aggiornato, comprensivo di tutte le attività svolte fino a quel momento e i crediti raggiunti. Il Collegio dei Docenti, sulla base del Doctoral Record, della valutazione del supervisore e della valutazione della Commissione, delibera in merito all'ammissione all'anno successivo.
2. Entro la conclusione del corso i dottorandi iscritti all'ultimo anno devono presentare la domanda di ammissione all'esame finale.
3. La tesi di dottorato deve essere discussa nei sei mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno.
4. Per poter essere formalmente ammesso all'esame finale, ciascun dottorando deve superare una prova di ammissione che consiste in una presentazione del lavoro di tesi in presenza di una Commissione di due o tre membri, nominata dal Comitato Esecutivo tra i componenti del Collegio e almeno un esterno. Entro la data fissata per la presentazione, i dottorandi devono consegnare alla segreteria il proprio Doctoral Record aggiornato, comprensivo di tutte le attività svolte fino a quel momento e i crediti acquisiti.
5. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere della Commissione e del/i supervisore/i in ordine alla tesi elaborata dal dottorando e sulla base del Doctoral Record, esprime un giudizio per ciascun dottorando e individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees") scegliendoli tra Docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata



- qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
6. Il dottorando, tramite la segreteria della Scuola di Dottorato, invia il manoscritto della tesi ai *referee* indicati dal Collegio dei Docenti, corredata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni (Doctoral Record).
 7. I referees formulano un giudizio analitico scritto sulla tesi del dottorando e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio fino a un periodo massimo di sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni e/o correzioni.
 8. L'ammissione definitiva all'esame finale viene deliberata dal Collegio dei Docenti sulla base di una valutazione positiva su tesi e produzione scientifica del dottorando.
 9. Il parere del Collegio, integrato dalla valutazione del/i supervisore/i e dell'eventuale secondo parere dei *referee*, è allegato alle copie della tesi inviate ai componenti della Commissione giudicatrice almeno 30 giorni prima della data fissata per l'esame finale.
 10. Per quanto non espressamente menzionato nel presente articolo, il regolamento si rifà alle procedure stabilite nel Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e modificato con D.R. n. 160 del 18 marzo 2014.

Art. 13 – Conseguimento del titolo

1. L'esame finale, che viene sostenuto entro dodici mesi dalla conclusione del Corso di Dottorato, consiste nella discussione pubblica della tesi, che si svolge davanti alla Commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Collegio Docenti. Tale Commissione è normalmente composta da un componente del Collegio, con funzioni di Presidente, e due membri esterni.
2. In caso di impedimento, è prevista la possibilità che la Commissione giudicatrice possa riunirsi in videoconferenza.

Art. 14 – Diritti e doveri del dottorando – esclusione dal Corso

1. Ad integrazione dei Diritti e Doveri esplicitati nel Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di Ricerca (art. 27) il Collegio dei Docenti approva un Codice d'Onore del Corso di dottorato.
2. Il dottorando è tenuto ad attenersi alle norme contenute nel Codice d'Onore, sottoscritto all'inizio del corso.
3. Il Collegio Docenti può proporre al Rettore dell'Università di Trento l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato in qualsiasi momento dell'anno in caso di comportamenti non consoni al Codice d'Onore o comprovata negligenza e inoperosità dello studente.

Art. 15 – Diritti Brevettuali

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto e il copyright per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università degli Studi di Trento, è regolata in via generale dal Regolamento Brevetti dell'Università e dalle convenzioni in essere con la Fondazione Edmund Mach.



Art. 16 - Norme finali e di rinvio

1. Il Corso di Dottorato predispone forme di autovalutazione e verifica dei risultati raggiunti.
2. Per particolari ragioni scientifiche o di opportunità generale, la discussione della tesi può essere fissata entro ventiquattro mesi dal termine Corso di Dottorato.
3. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.